

Lo strano caso della Corte di Giustizia 12 maggio 2021 (Sesta sezione), C-130/20, relativo alla denunciata violazione della parità di trattamento tra sole donne per le provvidenze dovute in base al numero dei figli

di V. A. Poso - 12 Luglio 2021

Alla questione pregiudiziale proposta da Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona (Spagna) il 9 marzo 2020 – YJ/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS): «*Se possa considerarsi una discriminazione diretta ai sensi della direttiva 79/7 una norma come l'articolo 60.4 della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale) che esclude dall'integrazione per maternità le donne che vanno in pensione volontariamente rispetto a quelle che vanno anch'esse in pensione volontariamente all'età ordinaria prevista, o che vanno in pensione anticipatamente, ma a causa dell'attività lavorativa svolta nel corso della loro vita professionale, a causa [di] disabilità, o per aver lasciato il lavoro prima di accedere alla pensione di vecchiaia per cause ad esse non imputabili*», la Corte di Giustizia, con la sentenza segnalata in epigrafe ha risposto affermando il seguente principio di diritto: «*La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non trova applicazione nel caso di una normativa nazionale che prevede, a favore delle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici oppure adottati, un'integrazione della pensione per maternità nei casi di pensionamento all'età prevista dalla legge oppure di pensionamento anticipato per taluni motivi previsti dalla legge, ma non nel caso di pensionamento anticipato volontario dell'interessata*».

Nel caso di specie, la lavoratrice aveva ottenuto dall'Ente Previdenziale spagnolo il pensionamento anticipato, come richiesto, ma senza il beneficio dell'integrazione della pensione per maternità prevista dall'articolo 60 della legge speciale, nonostante i tre figli avuti, ritenuto non applicabile in caso di anticipato pensionamento, che prevede, una integrazione della pensione per maternità nei casi di pensionamento all'età prevista dalla legge oppure di pensionamento anticipato per taluni specifici motivi, a favore delle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici oppure adottati.

La sentenza è di indubbio interesse perché, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale del Lavoro di Barcellona (sulla base anche della precedente sentenza C-450/18 del 12 dicembre 2019), afferma che il principio di non discriminazione non si possa applicare tra sole donne, come nel caso di specie, potendosi avere una discriminazione diretta ai sensi della direttiva

79/7/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, solo in caso di disparità di trattamento tra uomini e donne.

La Corte non nega la rilevanza della sua precedente sentenza resa nella causa C-450/18, che condivide; puntualizza, però, i profili differenti rispetto al caso che ci occupa che riguarda solo le donne, per il fatto che in quel procedimento il ricorrente interessato era un lavoratore maschio che reputava di essere trattato meno favorevolmente delle lavoratrici, poiché il supplemento di pensione di maternità in questione gli veniva negato proprio per il fatto della sua appartenenza al sesso maschile.

Questa sentenza ha affermato il seguente principio, sempre relativo ad un caso spagnolo riguardante la stessa normativa del caso che qui ci occupa: *«La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il diritto a un'integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e siano titolari, nell'ambito di un regime del sistema di previdenza sociale nazionale, di pensioni contributive di invalidità permanente, mentre gli uomini che si trovano in una situazione identica non hanno diritto a una siffatta integrazione della pensione».*

Questo il punto centrale della motivazione: *«L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 non può essere inteso come una disposizione del diritto dell'Unione che garantisce la parità di trattamento in senso lato, vale a dire anche tra persone appartenenti allo stesso sesso. Al contrario, la nozione di «discriminazione diretta fondata sul sesso» considerata da tale disposizione implica una situazione nella quale taluni lavoratori siano trattati meno favorevolmente a motivo della loro appartenenza al sesso maschile o femminile rispetto ad altri lavoratori del sesso opposto in una situazione analoga».*

Vincenzo Antonio Poso, avvocato in Pisa

Visualizza il documento: [C. giust., 12 maggio 2021, C-130/20](#)